



COMUNE DI CINISI CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO



*

IV SETTORE

URBANISTICA – EDILIZIA - SUAP
Servizio 2 - SUAP

ORDINANZA N. 52 DEL 08/06/2020

Oggetto: Rimozione e ripristino dello stato dei luoghi per occupazione indebita di suolo pubblico della corte di pertinenza del Palazzo Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **Vista** la delibera di Giunta Municipale n. 72 del 12.05.2006 con la quale si assegnava l'area della Piazzetta Pietro Venuti al Sig. Badalamenti F. sco Paolo, nato a [REDACTED] il [REDACTED], nella qualità di legale rappresentante della Ditta Primafactory con sede a Cinisi in [REDACTED]
- **Che** in data 24.09.2007 veniva sottoscritta apposita convenzione per la concessione della suddetta area per un periodo di anni 10 (scadenza 03.07.2017), prorogato con Delibera di Giunta n. 72/2016 fino al 1/12/2019 (decreto milleproroghe) e successivamente con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, che proroga tutte le cessioni di suolo pubblico fino al 31 dicembre 2020.
- **Che** a seguito di sopralluogo effettuato da personale dell'ufficio tecnico di questo Comune si è accertato che la ditta aveva collocato nella zona antistante il chiosco una pedana abusiva per la collocazione di tavoli e sedie destinate alla somministrazione di alimenti e bevande, ricadenti all'interno del palazzo Comunale,
- **Che** la Soprintendenza ai BB.CC.AA., con nota prot. 13371 del 10/04/2006, aveva già espresso parere negativo alla collocazione, all'interno della suddetta area, di qualsiasi manufatto, poiché l'intervento andava ad alterare in modo sostanziale il complesso monumentale;
- **Che** agli atti di questo ufficio non risulta essere stata rilasciata alcuna autorizzazione né per la collocazione del manufatto né richiesta di rilascio di parere igienico sanitario per la somministrazione di alimenti e bevande, in applicazione della legge regionale n. 18/95 e ss.mm.ii.

Per tutto quanto sopra rilevato, accertata l'occupazione abusiva, in violazione delle norme edilizie ed igienico sanitarie, da parte della ditta Primafactory di Francesco Paolo Badalamenti & C, nella qualità di gestore del chiosco denominato "3Dvino";

VISTO il D.lgs.n.267/2000 nelle parti applicabili nell'ordinamento amministrativo regionale degli

enti locali;

VISTO l'O.R.EE.LL.

Tutto quanto sopra espresso e motivato,

ORDINA

1) Al sig. Badalamenti Francesco Paolo, nato a [REDACTED], nella qualità di rappresentante legale della società Primafactory di Francesco Paolo Badalamenti & C. s.n.c. con sede a [REDACTED], di rimuovere entro 5 giorni dalla data di notifica della presente le opere abusivamente realizzate su suolo pubblico, senza alcun titolo autorizzativo, consistenti in una pedana in legno collocata nella corte di pertinenza del Palazzo Comunale, assicurando la pulizia e il ripristino dello stato dei luoghi alla perfetta regola d'arte della suddetta area.

2) Di dare mandato al Comando di Polizia Locale di accertare l'avvenuto adempimento della presente ordinanza comunicando gli esiti della verifica

AVVERTE

CHE in caso di mancato adempimento, si procederà alla rimozione coattiva, con addebito delle spese a carico del trasgressore, fatti salvi successivi provvedimenti

DISPONE

che copia della presente venga notificata a:

- alla società Primafactory & C. s.n.c. con sede a [REDACTED] per il tramite del suo rappresentante legale sig. Badalamenti Francesco Paolo nato a [REDACTED]
- al Comando di Polizia Locale - sede ;

SI INFORMA

Che avverso la presente ordinanza l'interessato può presentare ricorso:

- Entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Regione Siciliana nei termini e nei modi previsti dalla Legge Regionale.

Il Responsabile del Settore

F.to geom. Matteo Manzella